

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sul messaggio 7 novembre 1967, concernente la domanda di grazia
Della Chiesa Franco, Lugano

(del 20 dicembre 1967)

La Commissione ha attentamente esaminato la domanda di grazia del signor Della Chiesa Franco di Lugano, nonché i documenti che la completano.

Il Della Chiesa era stato condannato ad una multa doganale di Fr. 10.893,20; la Direzione delle dogane, dopo un'infelice azione esecutiva, chiedeva al Pretore di Lugano la commutazione della multa in arresto.

In data 27 settembre 1965 l'on. Pretore di Lugano commutava infatti la multa in tre mesi di arresto; il Della Chiesa domandava al Dipartimento di giustizia, ottenendola, una proroga di un anno. Dal 2 al 31 gennaio 1967 il richiedente ha scontato 29 giorni di arresto al Penitenziario di Lugano.

Il 27 gennaio 1967 il Medico cantonale, su richiesta dell'interessato, ha visitato il Della Chiesa; dal rapporto del Medico cantonale si rileva quanto segue: «... ritengo (perciò) non solo consigliabile, ma indicato un presto allontanamento dal luogo di pena del paziente, per essere eventualmente trasferito in istituto di cura; ogni considerazione indipendente dalla questione sanitaria non entra in discussione per il sottoscritto, mentre posso senz'altro dichiarare che il motivo per cui propongo la sospensione dell'attuale periodo di detenzione del Della Chiesa è grave, pregiudicante lo stato precario di salute dell'interessato».

In data 30 gennaio 1967, visto il preavviso del Medico cantonale, il Dipartimento sospendeva l'esecuzione della pena fino al primo ottobre 1967.

Il 4 ottobre 1967 il Della Chiesa ha presentato domanda di grazia; il Dipartimento sospendeva così un'altra volta l'esecuzione della continuazione della pena fino a nuovo avviso.

Il 26 ottobre 1967 la Direzione generale delle dogane ha fatto conoscere al Dipartimento di giustizia il suo preavviso alla domanda di grazia del Della Chiesa con queste conclusioni:

«... stando al referto medico prodotto sarà poco probabile che egli possa scontare la rimanenza dell'arresto. Se, per tali motivi, si dovesse prevedere la concessione della grazia, potremmo quindi dichiararci concordi».

Reputiamo però che, in siffatto caso, la grazia dovrebbe essere fatta dipendere dal fatto che il Della Chiesa paghi una determinata parte della multa, dimostrando così la sua volontà di espiare il malfatto. La proposta della Direzione delle dogane di Lugano ci sembra degna d'essere tenuta in linea di conto».

La Direzione delle dogane di Lugano aveva proposto il pagamento di Fr. 2.000,— a completa tacitazione della multa e dell'arresto. La vostra Commissione si è quindi indirizzata su questa via e, tramite il Dipartimento di giustizia, ha ottenuto il versamento da parte del Della Chiesa di Fr. 2.000,— come alla dichiarazione in atti della Direzione delle dogane di Lugano dell'11 dicembre 1967.

Tenuto conto delle precarie condizioni di salute del richiedente, attestata da tre certificati medici, due dei quali del Medico cantonale, la vostra Commissione ritiene di preavvisare *favorevolmente* la domanda di grazia; in caso di mancato accoglimento il Della Chiesa dovrebbe ancora scontare un arresto per la totale liquidazione della pena, fatta deduzione dei 2.000,— franchi già versati e dei 29 giorni di arresto scontato, ma le Autorità preposte si troverebbero di fronte, date le sue condizioni di salute, al problema del suo internamento in casa di cura.

La Commissione raccomanda quindi al Gran Consiglio di concedere la grazia.

Per la Commissione delle Petizioni :

G. Nesi, relatore

Ghiggia — Pagani L. — Pini M.
— Poma — Porretti — Taddei —
Vanina R.